

# STATUTO

## ASSOCIAZIONE ITALY WORKING GROUP

### Articolo 1 – COSTITUZIONE e SEDE

1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dall' art. 36 del Codice, è costituita, con sede in TRENTO una associazione priva di personalità giuridica che assume la denominazione **ITALY WORKING GROUP**. **Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria se avverrà con delibera del consiglio direttivo per maggioranza assoluta. Possono essere istituite altre sedi sul territorio nazionale.**
2. L'attività dell'associazione si svolgerà secondo le norme di cui al presente Statuto. Per altri aspetti della vita associativa, si rimanda all'eventuale regolamento Interno da redigersi a cura del Consiglio Direttivo, oltre che all'osservanza di quanto disposto dagli Statuti e dai Regolamenti degli Enti a cui la stessa associazione vorrà affiliarsi.
3. L'associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti a partecipare alla vita attiva dell'associazione mantenendo un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

### Articolo 2 – DURATA

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

### Articolo 3 – FINALITA'

1. L'associazione è una istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro. L'associazione si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di

democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.

2. L'associazione si propone quale scopo principale la diffusione dei principi di sostenibilità sia sociale, culturale e ambientale. Tale scopo sociale potrà essere realizzato attraverso le seguenti specifiche attività:

- l'organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura turistica e della sostenibilità e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/17. Le attività volgeranno al coinvolgimento diretto dei membri dell'associazione al fine di creare delle opportunità di sviluppo dei singoli così come facilitare il perseguimento degli obiettivi definiti;
- Diffondere lo standard GSTC a livello nazionale;
- Facilitare lo scambio di buone pratiche nella filiera turistica;
- Organizzazione di eventi, convegni e manifestazioni a livello nazionale e internazionale;
- Sviluppare rapporti di collaborazione con il GSTC a livello internazionale.

L'attuazione di tali obiettivi avviene principalmente attraverso il servizio di volontariato dei soci, anche in collaborazione con altre associazioni ed enti che non siano in contrasto con gli obiettivi dell'associazione e ne agevolino l'attuazione. Al fine di svolgere le proprie attività, l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, anche attraverso il crowdfunding per sostenere iniziative coerenti allo statuto.

L'associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti soci.

Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'associazione opera nel territorio italiano e svolge la sua attività principalmente in Italia. Potrà inoltre svolgere attività a livello internazionale alla luce dei rapporti in essere con il GSTC.

L'associazione può aderire ad altre organizzazioni che perseguono scopi compatibili e coerenti con la propria finalità.

Per il conseguimento degli scopi sopraindicati, e al fine di tutelare gli interessi dell'intera comunità, l'associazione si impegna, nelle modalità e nei termini consentiti dall'ordinamento giuridico, ad istituire e mantenere un dialogo continuativo con le amministrazioni comunale, provinciali, regionali e nazionali di riferimento.

#### **Articolo 4 – SOCI**

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, le società, le associazioni e gli enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli, previa iscrizione all'associazione stessa. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto dallo stesso individuato.
2. Fra gli aderenti all'associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
3. Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto.
4. I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: Soci Fondatori, Soci Ordinari. Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. I soci fondatori hanno diritto di voto nelle assemblee sociali. I soci fondatori possono venire esonerati, in tutto o in parte, dal pagamento della quota sociale. Sono Soci Ordinari coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e partecipano alle diverse attività promosse dall'associazione. I soci ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.
5. Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza dei regolamenti sociali in vigore.

#### **Articolo 5 – AMMISSIONE SOCI**

1. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su modulo predisposto dall'Associazione stessa.
2. Tutti i Soci, con la propria domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati dello Statuto e si impegnano a pagare la quota di ammissione stabilita e ad attenersi a quanto contenuto nello Statuto stesso e agli eventuali regolamenti interni e delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
3. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda di ammissione viene accolta. Alla scadenza dell'esercizio annuale, fissata al 31 dicembre di ogni anno, la qualità di associato si riacquisce di diritto all'atto del versamento della quota sociale fissata per il successivo esercizio.

4. Per i soci fondatori, la qualifica di socio si riacquista di diritto, anno dopo anno, con la semplice partecipazione alle attività sociali, salvo revoca espressa da parte del Consiglio Direttivo, secondo quanto disposto dagli articoli successivi in materia di esclusione dei soci, o rinuncia dello stesso socio da inviare per iscritto al Presidente dell'associazione.
5. L'ammissione o la non ammissione alla qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza obbligo di motivazione ed in maniera inappellabile. In caso di ammissione, questa potrà risultare dal verbale della riunione in cui la stessa decisione è stata presa ovvero potrà desumersi dall'effettiva partecipazione del neo-associato alle attività del sodalizio.
6. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
7. Non sono ammesse richieste di ammissione a socio di minorenni.

#### **Articolo 6 – QUOTA D'ISCRIZIONE**

1. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo. I soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale. Le quote sociali sono annuali ed hanno scadenza al 31 dicembre di ogni anno entro i termini di versamento stabiliti dal Consiglio Direttivo. Versamenti parziali, dilazionati o rateizzati, possono essere disposti soltanto dal Consiglio Direttivo che, in fase di redazione del Regolamento Interno o con apposita delibera, deve definirne con esattezza motivazioni, destinatari, modalità e tempi.
2. Ogni socio dovrà versare la quota sociale di propria competenza, nonché i corrispettivi fissati per le attività alle quali egli chiede di partecipare. Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato. Le quote associative non verranno mai restituite.
3. La quota associativa non è trasmissibile.

## **Articolo 7 – DIRITTI DEI SOCI**

---

1. Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di voto nelle assemblee sociali.
  2. La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle iniziative dell'associazione, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento, se istituito.
- 

## **Articolo 8 – OBBLIGAZIONI SOCIALI**

1. L'Associazione risponde per tutte le obbligazioni assunte dagli organi amministrativi nel rispetto del presente Statuto e della legge, nonché nei limiti della delega ricevuta esclusivamente con il proprio patrimonio.
  2. Tutti i membri del Consiglio Direttivo rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi nell'ambito del mandato loro conferito. Conseguentemente anche le responsabilità per danni e/o risarcimenti inerenti lo svolgimento dell'attività associativa, saranno assunti in solido e collegialmente dal Consiglio Direttivo.
- 

## **Articolo 9 – DECADENZA DEI SOCI**

---

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
  - a) dimissione volontaria scritta, indirizzata al Consiglio Direttivo;
  - b) mancato versamento della quota associativa annuale oltre i termini prescritti;
  - c) morte;

- d) espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette gravi inadempienze societarie, azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, è causa di ostacolo al buon andamento dell'Associazione;
- e) totale inattività del socio ordinario per un periodo superiore ad un anno, giudicata dal Consiglio Direttivo;
- f) scioglimento dell'Associazione;
- g) perdita dei requisiti soggettivi per essere parte dell'associazione.

---

## **Articolo 10 – PATRIMONIO**

---

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
  - a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
  - b) eventuali fondi di riserva costituiti con accantonamenti annuali;
  - c) eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
  - d) premi e riconoscimenti conseguiti nell'attività.
  
2. Le entrate dell'associazione sono costituite da:
  - a) quote associative;
  - b) partnership annuali;
  - c) eventuali elargizioni fatte da soci e da terzi;
  - d) contributi di enti ed associazioni;
  - e) rendite patrimoniali;
  - f) attività di raccolta fondi;
  - g) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
  - h) accesso a fondi comunitari tramite partecipazione a bandi;
  - i) proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.
  
3. È fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività

istituzionali statutariamente previste. Il patrimonio non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

#### **Articolo 11 – RENDICONTO ECONOMICO – FINANZIARIO**

1. L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo deve redigere un rendiconto economico-finanziario da presentare all'assemblea degli associati. Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione.
3. Il rendiconto deve essere approvato dall'assemblea degli associati secondo le disposizioni statutarie entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità.

#### **Articolo 12 – ORGANI**

1. Sono organi dell'associazione:
  - a) l'assemblea degli associati;
  - b) il Presidente;
  - c) il Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 13 - ASSEMBLEA**

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è costituita da tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.
2. L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente. Il Presidente nomina il Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.
3. Le assemblee sono convocate in sessioni ordinarie o straordinarie.
4. La convocazione è fatta mediante affissione presso i locali della sede sociale, posta elettronica, o altro strumento idoneo, almeno 10 giorni prima dell'adunanza. L'assemblea si riunisce inoltre quando ne sia fatta richiesta, per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, da almeno tre componenti del Consiglio Direttivo o di un quinto degli associati. In questo caso la convocazione deve aver luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.
5. Sono ammesse le audio/video assemblee. È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. È in ogni caso necessario che:
  - a) vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  - b) venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
  - c) venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
  - d) sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
  - e) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

---

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### **Articolo 14 – ASSEMBLEA ORDINARIA**

---

1. L'Assemblea dei soci si riunisce in sede ordinaria per deliberare in merito a:

- a) approvazione del rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) ratifica di provvedimenti di radiazione proposti dal Consiglio Direttivo;
- d) qualsiasi altra materia indicata nell'ordine del giorno che non rientri nelle competenze dell'assemblea straordinaria.

#### **Articolo 15 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

1. L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

- a) sulle modificazioni dello Statuto o dei regolamenti;
- b) sullo scioglimento dell'associazione;
- c) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 16 – DELIBERAZIONI ASSEMBLEA**

1. In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide, a maggioranza dei voti presenti.

2. L'assemblea in sede straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.
3. Ogni socio ha diritto ad un voto ed è ammessa una sola delega nominale per il voto dei soci.
4. Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova.
5. Tanto l'assemblea ordinaria che straordinaria, in caso di parità di voti, è chiamata subito a votare una seconda volta. Se dovesse sussistere la parità anche in questo caso, prevarrà la decisione cui accede il Presidente.
6. Delle assemblee è redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo adotterà ogni più opportuna iniziativa per comunicare notizia a tutti i soci delle decisioni assunte dagli organi sociali.
7. Le deliberazioni prese in conformità al presente statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto, a rispettarle.

#### **Articolo 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 consiglieri, nominati dall'assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo resta in carica per un periodo di 4 esercizi sociali ed i membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo rimarrà in carica fino all'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario del quarto esercizio sociale gestito dallo stesso Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. Il presidente e il segretario dovranno essere rappresentati delle DMO. Tra i restanti consiglieri sarà necessario che ci sia almeno:
  - a. un rappresentante degli operatori,
  - b. uno delle associazioni sociali, culturali o ambientali di rappresentanza della comunità civile,
  - c. uno delle società di consulenza.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, per redigere il rendiconto consuntivo, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio.
5. Il Consiglio del Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri. La convocazione è fatta mediante affissione presso i locali della sede sociale, posta elettronica o altro strumento idoneo almeno 3 giorni prima dell'adunanza.
6. Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese documentate. Possono in ogni caso essere attribuiti incarichi speciali o deleghe con previsione di un riconoscimento economico.
7. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale la decisione cui accede il Presidente.
8. I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito libro sociale sotto la responsabilità del Presidente, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
9. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) fissare l'ammontare annuo delle quote associative annuali ed i relativi termini di pagamento;
- c) redigere il rendiconto consuntivo;
- d) compilare i regolamenti interni;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

#### **Articolo 18 - SOSTITUZIONE**

1. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimarranno in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 19 – PRESIDENTE**

1. Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica 4 esercizi sociali. Il presidente viene scelto tra i rappresentanti delle DMO.
2. In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.
3. Il Presidente rappresenta l'associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo; stipula e sottoscrive i contratti e le convenzioni; dà esecuzione delle decisioni assunte dagli organi competenti; presenta all'assemblea degli associati il rendiconto consuntivo e l'eventuale relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

#### **Articolo 20 – SEGRETARIO**

1. Il Segretario, scelto tra i rappresentanti delle DMO, ha i seguenti compiti:
  - a) ha la responsabilità della tenuta dei libri sociali;
  - b) redige i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci;
  - c) aiuta e coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

#### **Articolo 21 – SCIOGLIMENTO**

1. Per lo scioglimento dell'associazione delibera l'assemblea dei soci in seduta straordinaria. La proposta scioglimento deve essere presentata all'assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.
2. L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria; in questo caso sono escluse le deleghe.
3. L'assemblea straordinaria delibera:
  - a) sullo scioglimento dell'associazione;
  - b) sulla nomina del liquidatore;
  - c) sulla devoluzione del patrimonio.
4. Esperita la fase di liquidazione ed estinte le obbligazioni in essere, tutto il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità.

#### **Articolo 22 – MODIFICHE ALLO STATUTO**

1. Per la revisione o la modifica dello statuto delibera l'assemblea dei soci in seduta straordinaria. Le proposte di modifica dello statuto devono essere presentate all'assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

---

#### **Articolo 23 – ARBITRATO E RINUNCIA ALL'AZIONE GIUDIZIARIA**

1. Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci in relazione all'esecuzione ed interpretazione del presente statuto o per qualsiasi altro motivo comunque attinente all'attività sociale, sarà rimessa all'inappellabile decisione di un collegio arbitrale composto da 3 membri, 2 dei quali scelti dalle parti ed 1, con funzione di Presidente, scelto dal Consiglio Direttivo dell'associazione.
2. I componenti del Collegio Arbitrale così costituito, in quanto così espressamente convenuto ed accettato, giudicano in forma libera ed irrituale quali amichevoli compositori, inappellabilmente e senza le formalità di procedura previste dal C.p.C.
3. L'inottemperanza alla decisione arbitrale, così come l'azione davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, comporteranno l'esclusione del socio inadempiente dall'associazione.

---

#### **Articolo 24 – NORME DI RINVI**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme di legge in materia di associazioni e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché, per quanto di competenza, alle norme statutarie e regolamentari degli Enti ai quali, di volta in volta, l'associazione vorrà affiliarsi.

Luogo e data .....

Il Presidente

.....

Il Segretario

.....

### **Regolamento soci fondatori**

1. I soci fondatori sono tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione e coloro che sono entrati a far parte dell'associazione entro il 15 aprile 2025.
2. I soci fondatori potranno essere persone fisiche, persone giuridiche e associazioni che condividono gli obiettivi che hanno portato alla costituzione dell'associazione.
3. I soci fondatori non perdono il loro stato di "fondatori" sino a quando non recedono dall'associazione o non saldano la quota di adesione annua definita per cui si procede alla loro esclusione.
4. I soci fondatori hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.

### **Regolamento accesso nuovi soci**

1. L'accesso a socio è definito dall'art 5 dello statuto e dal presente regolamento.
2. Possono essere ammessi a far parte dell'associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
3. La richiesta motivata di nuova adesione all'associazione deve essere presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo, che delibera sull'accettazione o meno.
4. Il richiedente acquista la qualifica di socio dal momento dell'adozione del provvedimento di ammissione e dal versamento della quota annua.
5. Il nuovo socio è tenuto al versamento della quota annua di volta in volta definita dal consiglio direttivo in base al piano di attività che viene approvato.
6. Nel caso di mancato versamento dopo il termine, definito per la fine gennaio di ogni anno, si perdono i diritti di partecipazione alle assemblee così come il diritto di voto. Nel caso di mancato versamento per 4 mesi, vi sono gli estremi per l'esclusione da socio.
7. I requisiti minimi che dovranno essere in possesso al soggetto richiedente è il fatto di essere o certificato GSTC o essere membro del GSTC.
8. Eventuali casi di esclusione sono definiti nello statuto.

### **Regolamento accesso partner**

1. L'associazione prevede la figura di partner che potranno accedere a servizi dedicati.
2. Per poter accedere a diventare partner è necessaria dichiarazione dell'interessato a condividere gli obiettivi e finalità dell'associazione oltre al versamento della quota annuale definita di anno in anno da parte su proposta del consiglio direttivo all'assemblea dei soci.
3. Per i partner sono previsti servizi dedicati.

### **Regolamento sponsor**

1. L'associazione potrà individuare sponsor che ne condividano le finalità e che svolgano attività non in contrasto con i principi alla base dello statuto
2. Potranno essere suddivisi in mani sponsor, sponsor tecnici e sponsor di evento o di destinazione. Per ogni categoria il consiglio direttivo individuerà le quote annue e le soglie minime di intervento.